



COMUNE DI PESCANTINA

(Provincia di Verona)



MISURE E PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA – ADESIONE
ALLA “GIORNATA PROVINCIALE DELL'AMBIENTE” DEL 19 FEBBRAIO 2012.

ORDINANZA n. 29

IL SINDACO

PREMESSO CHE il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile; il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano il valore limite dei 50 µg/m³;

in numerosi studi scientifici sono stati evidenziati gli effetti nocivi sulla salute degli inquinanti atmosferici. In particolare il PM10 è l'inquinante maggiormente associato ad eventi sanitari avversi (malattie cardiache e respiratorie). A tal proposito si citano come riferimento di letteratura le “Linee guida sulla qualità dell'aria. Particolato, ozono, biossido di azoto e biossido di zolfo. Valutazione del rischio.” pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2006, Lo studio MISA 2, presentato a Verona nel febbraio 2005 e lo studio APAT “Inquinamento atmosferico, trasporto urbano e salute. I nuovi risultati”, presentato a Roma il 15 giugno 2006 nell'ambito della giornata APAT-OMS;

CONSIDERATO CHE è necessario intervenire in modo strutturale con programmi pluriennali con interventi mirati ad altre fonti i inquinamento che insieme al traffico motorizzato concorrono al superamento dei valori limite e che è stato di conseguenza iniziato un percorso finalizzato alla revisione ed aggiornamento del Piano di Azione per la qualità dell'aria di questo Comune coinvolgendo in tale percorso anche i Comuni della cd. Cintura metropolitana; è certamente dimostrabile e quantificabile la riduzione del carico inquinante emesso in atmosfera conseguente alla limitazione dell'uso di veicoli con motore a scoppio.

RILEVATA pertanto la necessità di intervenire, nelle more della revisione del Piano di azione per la qualità dell'aria, con azioni finalizzate alla prevenzione e al contenimento degli episodi di inquinamento;

VISTO l'impegno del Comune di Pescantina, assunto durante la seduta del 21.09.2011 del TTZ di aderire alla “giornata ecologica provinciale” del 19 febbraio 2012;

RILEVATO che, nella giornata del 19 febbraio 2012, la circolazione sarà permessa unicamente alle particolari categorie di veicoli che verranno autorizzate indipendentemente dal possesso del Bollino Blu;

necessario attuare, nelle more dell'approvazione di detto Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'aria, in fase di imminente adozione da parte delle Amministrazioni interessate, provvedimenti finalizzati alla riduzione a breve termine del carico inquinante;

VISTA la decisione del tavolo Tecnico Zonale nella sopracitata seduta del 21 settembre 2011,

VISTO il recente Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTO il D.Lgs 4 agosto 1999, n° 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 aprile 2002 n° 60 di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti, ed in particolare l'art. 39;

~~VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;~~

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

di limitare la circolazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:

1. Divieto di circolazione nella giornata di domenica 19 febbraio 2012, per tutti i veicoli a combustione interna dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 nella porzione di territorio comunale identificata al successivo punto 2) e con le esclusioni indicate al punto 3).

2. Area del territorio comunale sottoposta alle limitazioni:

- la limitazione alla circolazione stradale di cui al precedente punto 1) si applica a tutto il territorio comunale così come individuato da apposita segnaletica installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

- i. **Strada Statale n. 12 del Brennero** (tratto Tangenziale) ;
- ii. **Strada Statale n. 12** (fino al confine con Sant'Ambrogio V.IIa);
- iii. **Strada Provinciale S.P. 1/A** (anche nel tratto compreso all'interno del Centro Abitato);

3. Esclusioni dal divieto di circolazione:

- sono escluse dal divieto di cui al precedente punto 1), le seguenti categorie di veicoli:

- i. veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano;

- ii. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
- iii. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
- iv. gli autobus turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- v. veicoli per il trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- vi. veicoli adibiti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani compresi i mezzi di servizio;
- vii. veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio;
- viii. veicoli al servizio esclusivo di portatori di handicap - muniti di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- ix. ~~veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;~~
- x. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- xi. veicoli dei veterinari, dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- xii. veicoli con targa straniera;
- xiii. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- xiv. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto degli Enti Locali con autorizzazione e delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- xv. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
- xvi. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- xvii. veicoli limitatamente ai percorsi casa - prima fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- xviii. veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
- xix. autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
- xx. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
- xxi. veicoli di ambulanti e venditori su area pubblica in forma itinerante che debbano recarsi presso le aree di mercato o punti vendita secondo quanto prescritto dalle relative autorizzazioni;
- xxii. veicoli degli operatori dell'informazione previa esibizione della tessera dei rispettivi ordini professionali, e gli edicolanti muniti di titolo autorizzatorio;
- xxiii. veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara muniti di titolo autorizzatorio;
- xxiv. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patolo

gia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

4. Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento:

- Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'auto-certificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

5. "Bollino Blu" (Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998):

a. I veicoli in possesso del tagliando "BOLLINO BLU" relativo al controllo dei gas di scarico, sono comunque soggetti alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.

6. Sanzioni previste:

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, commi 1-lett. b) e 13 bis del D.Lgs. 285/92 - "Nuovo Codice della Strada" (da euro 155,00 a euro 624,00).

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, sul sito internet e attraverso idonea comunicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria e in conformità a provvedimenti analoghi adottati da Comuni limitrofi.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Dirigente dell'Area Edilizia Privata e Patrimonio in accordo con il Comandante della Polizia Municipale dovranno provvedere all'esecuzione del provvedimento.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Pescantina li 09.02.2012



IL SINDACO
(Reggiani Alessandro)

Copia della presente è inoltrata a:

- Polizia Municipale, Albo Pretorio e Sito Internet, Area Patrimonio e Area Ecologia;
- Provincia di Verona (alla cortese attenzione dell'ing. Silvia Righetti)
- Prefettura di Verona
- Stazione Carabinieri di Pescantina

DEROGA AL TRANSITO NEL COMUNE DI PESCANTINA
(come previsto nell'ordinanza di limitazione al traffico n° del _____)

AUTOCERTIFICAZIONE

(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000)

IL SOTTOSCRITTO

cognome _____ nome _____
nato a _____ (_____) il _____
residente a _____ in via _____
tel. _____

IN NOME PROPRIO oppure in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

della ditta _____ con sede in _____
via _____ tel. _____

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che il **veicolo targato** _____ sta circolando in deroga alle limitazioni al traffico nel comune di Pescantina per la seguente motivazione:

1. **luogo di partenza** del veicolo _____
2. **orario di partenza** del veicolo _____
3. **luogo di destinazione** del veicolo _____

Pescantina _____

Firma _____